



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

O G G E T T O

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI E TASSA SUI RIFIUTI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemilasedici** il giorno **nove** del mese di **giugno** alle ore **18:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica** - di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

AVOLEDO Fulvio	Presente
AVOLEDO Tiziano	Presente
BELLONE Massimiliano	Presente
BIANCHET Mirco	Presente
BIASUTTO Oriano	Presente
BONO Sandra	Presente
BORTOLUSSI Annibale	Presente
CHERUBIN Maurizio	Presente
FABRIS Marco	Presente
FORTE Luisa	Assente
GRI Fabio	Presente
MANIAGO Daniela	Assente
MAURMAIR Markus	Presente
MENINI Umberto	Presente
RAFFIN Lucia Maria	Presente
SBRISSA Cristina	Assente
ZILLI Daniele	Presente

Presenti n. 14 - Assenti n. 3

Partecipano alla seduta, in qualità di Assessori esterni:

(Assente/Presente)

BOTTACIN Donatella

P

Partecipa il Segretario Comunale Signor Milan Elisabetta.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco e previa nomina degli scrutatori, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere di regolarità tecnica
Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Francescut Daniela

Parere di regolarità contabile
Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Leschiutta Paola

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI E TASSA SUI RIFIUTI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IL SINDACO

Ricorda che si tratta di adempimenti legati al Bilancio di previsione e cede la parola all'assessore competente Fulvio Avoledo.

L'Assessore illustra il punto, ricordando che si tratta del Regolamento dell'Imposta unica comunale (IUC) e precisa che le modifiche proposte sono legate ad adeguamenti normativi che devono essere recepiti e dà lettura delle variazioni che sono state effettuate.

Il consigliere Zilli chiede se sono stati variati i valori delle aree fabbricabili in relazione all'IMU e se sono stati equiparati fra i due Comuni.

Il Sindaco risponde che i valori delle aree edificabili non sono stati rivalutati e non sono stati equiparati rispetto ai due Comuni estinti.

Il consigliere Cherubin chiede per quale ragione non sono stati equiparati.

Il Sindaco risponde che il gravame degli impegni derivanti dalla fusione non hanno ancora consentito di affrontare la cosa ed è intenzione dell'Amministrazione procedere alla rivalutazione, ma che si intende provvedere mediante la costituzione di apposita commissione, anche in considerazione del fatto che i valori delle aree dovrebbero adeguarsi al mercato degli immobili.

Cherubin chiede se le modifiche regolamentari riguardino solo il recepimento delle nuove disposizioni normative.

L'assessore Avoledo conferma che si è provveduto solo ad adeguare il regolamento alle nuove norme e che le aliquote comunque non potevano essere variate.

Al termine il Sindaco pone in votazione il punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile anche all'imposta unica comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 33 del 29 dicembre 2015 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018", pubblicata sul S.O. del BUR n. 2 del 16.01.2016;
- la L.R. n. 34 del 29 dicembre 2015 "Legge di stabilità 2016", pubblicata sul S.O. del BUR n. 3 del 16.01.2016;
- la L.R. n. 35 del 29 dicembre 2015 "Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016" pubblicata sul S.O. del BUR n. 4 del 16.01.2016;
- l'art. 3 comma 1, della legge regionale 17.07.2015 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni che prevede: "Agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di ordinamento della finanza locale, salvo quanto previsto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997";
- l'art. 38 c. 1. della precedente legge regionale che prevede: "I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale";
- l'art. 6 c. 3. della L.R. 33/2015 che prevede: "In via straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 con cui è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio;
- il D.M. 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione riferito al periodo 2016-2018 al 30/04/2016;
- il decreto dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, Comparto Unico, Sistemi Informativi, Caccia e Risorse Ittiche, Delegato alla Protezione Civile nr. 441/AAL del 13.04.2016 di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia al **30 giugno 2016**;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario con i poteri del consiglio nr. 11 del 28 maggio 2015, con la quale è stato approvato il regolamento dell'imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: "con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC";

RICHIAMATE le disposizioni introdotte dalla L. 208/2015 che hanno apportato alcune modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria ed a quella del tributo per i servizi indivisibili comunali;

RITENUTO opportuno operare i necessari adeguamenti del regolamento comunale al fine di adeguarlo alle disposizioni materia, apportando le seguenti modificazioni:

- all'art. 6 comma 2 eliminare "sempre a decorrere dal 01.01.2014";
- all'art. 6, comma 2, lettera a), alla fine del periodo aggiungere il seguente: "ivi incluse, con decorrenza dal 01.01.2016 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica";
- all'art. 9 comma 4 eliminare ultimo capoverso da "per i terreni agricolifino a pari a 75";
- all'art. 11, sostituire il titolo con il seguente: "Base imponibile per le abitazioni concesse in comodato, per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili";
- all'articolo 11, prima della lettera a) aggiungere la seguente; " 0a. con decorrenza dal 01.01.2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;"
- all'art. 12 inserire nel titolo "(abrogato dal 01/01/2016) ed eliminare il comma 1 e 2;
- dopo l'art. 15 aggiungere il seguente: Art. 15-bis "Riduzione per le abitazioni concesse in locazione con contratti a canone concordato. 1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.";
- all'art. 45, sostituire il comma 1 con il seguente "Il presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- all'art. 46, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: "Sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- all'art. 47, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Sono soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- all'art. 47 comma 3 aggiungere dopo in possessore la parola "o l'utilizzatore";

- all'art. 48, comma 3, dopo le parole del 50%" aggiungere le seguenti: "per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado alle condizioni previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e sm.i. e";
- all'art. 49, comma 5, aggiungere dopo le parole "Per l'anno 2014" le parole "e per l'anno 2015" e sostituire le parole "Per il medesimo anno" con le seguenti: "Per i medesimi anni" ed aggiungere dopo l'ultimo periodo il seguente "Resta ferma la facoltà prevista dall'art. 1 comma 28, della L. 208/2015;
- all'art. 49, dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma: "6-bis Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all' 1 per mille. Il comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento."
- dopo l'art. 50 aggiungere il seguente: Art. 50-bis "Riduzione per le abitazioni concesse in locazione con contratti a canone concordato. 1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.";
- correzione della numerazione degli artt. Dal 54 al 64 per refuso;
- all'art. 57, comma 1, sostituire le parole da "del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato" fino a "un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo." con le seguenti: "con le seguenti: "prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.";

RICHIAMATI

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, in base al quale: ".a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, ove si prevede che: "il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio tributi ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in conformità all'articolo 49 del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 (Allegato “A”);

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

CON la seguente votazione espressa nelle forme stabilite per legge:

- presenti: n. 14
- favorevoli: n. 11
- contrari: n. --
- astenuti: n. 3 (Cherubin, Gri e Zilli)

DELIBERA

- 1) Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come segue:
 - all'art. 6 comma 2 eliminare “sempre a decorrere dal 01.01.2014”;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a), alla fine del periodo aggiungere il seguente: “ivi incluse, con decorrenza dal 01.01.2016 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”;
 - all'art. 9 comma 4 eliminare ultimo capoverso da “per i terreni agricolifino a pari a 75”;
 - all'art. 11, sostituire il titolo con il seguente: “Base imponibile per le abitazioni concesse in comodato, per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili”;
 - all'articolo 11, prima della lettera a) aggiungere la seguente; “ 0a. con decorrenza dal 01.01.2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;”

- all'art. 12 inserire nel titolo “(abrogato dal 01/01/2016) ed eliminare il comma 1 e 2;
- dopo l'art. 15 aggiungere il seguente: Art. 15-bis “Riduzione per le abitazioni concesse in locazione con contratti a canone concordato. 1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.”;
- all'art. 45, sostituire il comma 1 con il seguente “Il presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
- all'art. 46, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: “Sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
- all'art. 47, sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Sono soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
- all'art. 47 comma 3 aggiungere dopo in possessore la parola “o l'utilizzatore”;
- all'art. 48, comma 3, dopo le parole del 50%” aggiungere le seguenti: “per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado alle condizioni previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e sm.i. e”;
- all'art. 49, comma 5, aggiungere dopo le parole “Per l'anno 2014” le parole “e per l'anno 2015” e sostituire le parole “Per il medesimo anno” con le seguenti: “Per i medesimi anni” ed aggiungere dopo l'ultimo periodo il seguente “Resta ferma la facoltà prevista dall'art. 1 comma 28, della L. 208/2015;”
- all'art. 49, dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma: “6-bis Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all' 1 per mille. Il comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all' azzeramento.”
- dopo l'art. 50 aggiungere il seguente: Art. 50-bis “Riduzione per le abitazioni concesse in locazione con contratti a canone concordato. 1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata

applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è' ridotta al 75 per cento.”;

- correzione della numerazione degli artt. Dal 54 al 64 per refuso;
- all'art. 57, comma 1, sostituire le parole da “del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato” fino a “un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.” con le seguenti: “con le seguenti: “prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

2) Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, le modifiche sopra indicate entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste.

4) Di dichiarare, ravvisata l'urgenza a provvedere, con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano:

PRESENTI: n. 14

FAVOREVOLI: n. 11

CONTRARI: n. --

ASTENUTI: n. 3 (Cherubin, Gri e Zilli)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MAURMAIR Markus

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Milan Elisabetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **14-06-2016** al **29-06-2016** inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Valvasone Arzene, 14-06-2016

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Aderenti Tiziana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, in data 09-06-2016:

perchè dichiarata immediatamente eseguibile;

Valvasone Arzene, 14-06-2016

IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
F.to Milan Elisabetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.



L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Aderenti Tiziana

COMUNE DI VALVASONE ARZENE
Provincia di Pordenone



PARERE SU PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C

IL REVISORE DEL CONTO

VETO lo Statuto, il Regolamento di Contabilità del Comune e in particolare l'art. 14 D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22/2011 n. 214;

VETO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;

VETA la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente oggetto "Modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.) – Imposta comunale propria – Tributo per i servizi indivisibili e tassa sui rifiuti d.i.e.";

RICHIAMATO il D.L. 174/2012, conv. in L. 213/2012 che prevede che il Revisore del Conto esprima proprio parere sui regolamenti di contabilità, economato – provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali nonché sulle modalità di gestione dei servizi;

ESAMINATA la proposta di delibera sopra menzionata;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di delibera consiliare avente oggetto "Modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.) – Imposta comunale propria – Tributo per i servizi indivisibili e tassa sui rifiuti d.i.e.";

Pramaggiore, 12 maggio 2016

Il Revisore
Dott.ssa Gobat Vania

